



CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 31

del 18/12/2025

Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi ex art. 194, comma 1, lett e): € 492.044,10

L'anno duemilaventicinque il giorno diciotto del mese di dicembre presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del dott. Gradone Armando, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Molfetta e assegnata la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, assistito dal Segretario Generale dott. Lozzi Ernesto.

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.



A cura del Dirigente del Settore III Urbanistica-Ambiente, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Area Ambiente, è stata redatta la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

avente ad oggetto: **Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi ex art. 194, comma 1, lett. e): € 492.044,10.**

Che viene sottoposta al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

Visto

- l'art. 194, d. lgs. n. 267 del 2000, e successive modificazioni, rubricato "*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio*", secondo cui *1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure esative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

Considerato che:

- il contratto di servizio fra l'Ente e l'ASM s.r.l all'art. 3 "Attività da espletare" recita testualmente: "*L'affidamento regolato dal presente contratto ha per oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani come analiticamente descritto nell'allegato 1 del presente contratto di servizio*";
- l'Allegato 1 del suddetto contratto "Capitolato tecnico dei servizi oggetto del contratto", prevede i seguenti servizi:
 - a. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati, differenziati e residuali da raccolta differenziata;
 - b. il recupero o lo smaltimento di tali rifiuti, anche tramite terzi;
 - c. la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, anche mercatali;
 - d. il lavaggio dei contenitori per rifiuti, se posti a servizio di una pluralità di utenze, ove presenti;
 - e. i servizi accessori e complementari tra cui viene espressamente citata ad esempio la disinfestazione, derattizzazione e disinfezione delle aree pubbliche, che comprendono anche, in quanto strettamente connessi al servizio di igiene urbana, i servizi di rimozione di rifiuti abbandonati con avvio a recupero e smaltimento, nonché le pulizie di aree pubbliche in occasione di eventi;



Considerato, altresì, che:

- l'ASM Srl, con propria nota protocollo 8672/2025 (**all. n.1**), assunta al protocollo dell'Ente con n. 47523 del 16/06/2025 ha trasmesso la rendicontazione dei servizi extra PEF – anno 2024 e primo quadrimestre dell'anno 2025;
- con nota prot. del 14/07/2025 (**all. n.2**) sono stati invitati i Sigg. Dirigenti ad una verifica puntuale dei servizi svolti dalla ASM rispetto agli ordini di servizio o altri provvedimenti autorizzativi adottati per l'esecuzione degli stessi;
- a seguito delle verifiche condotte dagli Uffici, il Comune con nota del 18.08.2025 (**all. n. 3**) ha chiesto ad ASM di integrare la documentazione con la lista precisa e dettagliata degli interventi svolti, nonché con la specificazione del costo unitario complessivo di ogni singolo micro - intervento;
- l'ASM Srl con nota prot. 9445/2025 del 24/07/2025 acquisita al protocollo comunale n. 60025 del 24/07/2025 (**all. n.4**) ha prodotto la documentazione richiesta, ed in particolare una tabella di dettaglio con tutte le richieste ricevute dal Comune e dell'importo unitario e complessivo di ogni singolo micro-intervento;

Preso atto che:

- con nota prot. 60937 del 28/07/2025 (**all. n. 5**) del Dirigente ad interim del Settore III Urbanistica – Ambiente dott. Salvatore Vincenzo la Forgia, nominato con decreto sindacale n. 49016/2025, si attesta la corretta esecuzione dei servizi, tutti rientranti nel perimetro di affidamento di servizi accessori e complementari, come specificatamente indicati nella nota ASM prot. 9445/2025 a cui corrispondono i relativi costi come da prospetto sotto riportato:

Tab. n. 14- RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI-COSTI ACONSUNTIVO ANNO 2024	Consuntivo oltre IVA	Totale corrispettivo IVA compresa
Disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione, lavaggi, sanificazioni	198.329,16	241.961,58
Bonifiche dell'agro (Rimozione selettiva di rifiuti abbandonati con avvio a recupero oppure a smaltimento)	313.554,35	344.909,78
Servizi aggiuntivi di pulizia per eventi	62.897,66	69.187,42
Sommario	574.781,17	656.058,78

- Pertanto, l'importo totale richiesto da ASM per i servizi extra PEF effettuati nell'anno 2024 ammontano a euro 656.058,78 iva compresa;



- ASM Srl con nota prot. 9455/2025 del 25/07/2025 (**all. n. 6**), al fine di promuovere rapporti di ottima collaborazione, pro bono pacis, ha comunicato la disponibilità ad espletare una riduzione non inferiore al 20% rispetto alla cifra richiesta nella rendicontazione dei servizi extra PEF svolti nell'anno 2024;
- il Comune di Molfetta con nota prot. 75716 del 23/09/2025 (**all. n. 7**) ha comunicato di applicare una riduzione pari al 25% rispetto a quanto proposto da ASM Srl, che di fatto comporta una drastica riduzione del suo utile di impresa sotto la soglia del 5% indicata dalla giurisprudenza contabile come più oltre richiamata;
- ASM Srl con nota acquisita al protocollo comunale n. 76655 del 25/09/2025 (**all. n. 8**) ha trasmesso la formale accettazione in riferimento a quanto comunicato con nota prot. 75716 del 23/09/2025 e ha comunicato che la somma da corrispondere risulta pari a euro 431.085,88 oltre Iva per complessivi euro 492.044,10 Iva inclusa;

Dato atto che il Dirigente ad interim del Settore III Urbanistica – Ambiente, con relazione del 28/10/2025 (**all. n. 9**) prende atto e conferma che la somma da corrispondere risulta pari a euro 431.085,88 oltre Iva per complessivi euro 492.044,10 Iva inclusa.

Richiamato l'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (T.U.EE.LL.), a mente del quale gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da **acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.**

Vista la deliberazione del 30 maggio 2019 n. 60 della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo Puglia, secondo cui è immediatamente intuitivo come l'utile di impresa, in quanto rappresentativo della componente economica della controprestazione integrante il guadagno del privato, non può in alcun modo costituire un arricchimento per l'Ente;

Preso atto che sulla quantificazione di tale utile la giurisprudenza contabile ha fatto buon uso di alcuni parametri utilizzati dalla giurisprudenza amministrativa ad esempio in merito al cosiddetto danno da concorrenza ritenendo che tale utile sia da quantificare “...in percentuale del valore dell'appalto, 10 % o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni o servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile di impresa, che viene mutuato dalla causa di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell'impresa concorrente vittoriosa. Esso muove dal presupposto della spettanza, al privato contraente a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 del c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza causa, sicché l'utile di impresa rappresenta la misurazione di tale eccedenza.” (Corte dei Conti-Sez. Reg. Contr. Lombardia deliberazione 22 dicembre 2014, n. 380/2014/PRSE);

Rilevato che il Collegio contabile ricorda come tale parametro sia presuntivo restando fermo da parte della PA di verificare attentamente di volta in volta il tipo di lavoro bene o servizio di cui intende riconoscerne l'utilità, anche a causa del fatto che tale utile di impresa non rappresenta una componente fissa facilmente isolabile;

Richiamato anche il principio contabile n. 2, punto 98, Ministero dell'Interno-Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali, con cui si prescriveva che: «...Ai fini del riconoscimento





della legittimità dei debiti fuori bilancio ascrivibili alla lettera e) dell'art. 194 del TUEL la sussistenza dell'utilità conseguita va valutata in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente. Sono, comunque, da qualificarsi utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge. L'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente»;

Considerato che, a causa delle contestazioni avanzate dall'Ente, la Società – *pro bono pacis* – aveva già contemplato una riduzione “*non inferiore al 20 per cento*”;

Considerato, altresì, che nel caso in questione si è addivenuti alla riduzione del 25%, tenendo conto non solo del mancato riconoscimento dell'utile di impresa, ma anche della evidente irritalità temporale, avendo la Società rendicontato i servizi espletati con largo ritardo, per la precisione il 16/06/2025, non permettendo all'Ente di programmare la spesa in tempo utile;

Ritenuto, pertanto, di procedere ad una decurtazione eccedente la prassi ordinaria, al fine di tutelare il principio di corretta gestione finanziaria e salvaguardare l'Ente da possibili passività non legittimamente riconoscibili.

Dato atto che la percentuale di riduzione è stata così determinata per escludere il lucro e garantire in via esclusiva la copertura dei costi documentati e strettamente necessari sostenuti dalla Società, in applicazione del principio contabile di stretta inerenza e per evitare il riconoscimento di somme che non trovano riscontro in un effettivo incremento patrimoniale o in un legittimo arricchimento dell'Ente (criterio di difficile quantificazione del beneficio effettivo);

Preso atto che, per prevenire il ripetersi di irregolarità procedurali che potrebbero nuovamente originare debiti fuori bilancio, l'Area Patrimonio ed Economato ha formalizzato e diramato le seguenti direttive:

- Nota di prot. n. 82045 del 10.10.2025 (**all. n.10**) avente ad oggetto “Linee guida per la commissione e gestione dei servizi aggiuntivi (Extra PEF);
- Nota n.82137 del 10.10.2025 (**all. n.11**) avente ad oggetto: “Servizi Extra PEF (ASM srl); indirizzi vincolanti per la corretta procedura autorizzativa, contabile di programmazione”;

Preso atto, altresì, che la somma da corrispondere ad ASM Srl risulta, pertanto, pari a euro 431.085,88 oltre iva per complessivi euro 492.044,10 Iva inclusa.

Dato atto che con variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 20 del 18.11.2025, si è provveduto allo stanziamento di euro 492.044,14 sul capitolo PEG n. 14867 denominato “Servizi extra PEF 2024 Asm- Debiti fuori Bilancio” Codice di Bilancio 9.03.1.0110 annualità 2025;

Preso atto, altresì, che il bilancio di previsione 2025 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 09/12/2024, esecutiva ai sensi di legge;

Visto l'art .23, comma 5, della legge n.289 del 27.12.2002, in base al quale “*I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti*”;



Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n.267/2000 e smi reso con verbale del 25 novembre 2025, prot. n. 96941 (**all. n. 12**);

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000 resi positivamente dal Dirigente ad interim del Settore III Urbanistica – Ambiente e dal Dirigente del Settore I Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.P.C.M. del 28/12/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 2025 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Molfetta e nominato, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco, il dott. Armando Gradone;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono richiamate, di:

- 1) riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n.267/2000 e smi, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 492.044,10 nei confronti della società in house ASM derivante da acquisizione di servizi ricompresi nel perimetro di affidamento del servizio di gestione rifiuti e igiene urbana, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, ***nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;***
- 2) dare atto che con variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027, approvata con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 20 del 18.11.2025, si è provveduto allo stanziamento di euro 492.044,14 sul capitolo PEG n. 14867 denominato "Servizi extra PEF 2024 ASM- Debiti fuori Bilancio" Codice di Bilancio 9.03.1.0110 annualità 2025;
- 3) demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'adozione del relativo impegno di spesa;
- 4) dare atto, altresì, che a cura dell'Ufficio del Segretario Generale copia della presente deliberazione sarà trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289.
- 5) demandare al Segretario Generale le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità, ai fini di conseguenti azioni di rivalsa.

Si propone, altresì, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Dirigente ad interim del Settore III Urbanistica-Ambiente redattore della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi ex art. 194, comma 1, lett. e) € 492.044,10 la sottopone al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico favorevole reso ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. n. 267/2000.

Molfetta, 30/10/2025

Il Dirigente ad interim del III Settore

Urbanistica-Ambiente

Ing. Daniele Carrieri

Il Dirigente del Settore Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147/bis del D.Lgs n. 267/2000,

☒ di regolarità contabile;

☐ di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Molfetta, 30.10.2025

Il Dirigente del I Settore
Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi
Istituzionali

dott. Mauro de Gennaro



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi ex art. 194, comma 1, lett. e): € 492.044,10”;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dai competenti Dirigenti, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ACCERTATA l’urgenza degli adempimenti conseguenti

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dott. Armando GRADONE

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 19 DIC. 2025 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' E PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Molfetta , li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ernesto LOZZI